

Provvedimenti sanzionatori

**Avverso il provvedimento, i sigg. Giacomelli e Di Carlo hanno promosso opposizione alla Corte d'Appello di Venezia, notificata alla Banca d'Italia rispettivamente in data 06/01/2020 e 07/01/2020.*

***Con ordinanza in data 1/4/2021, la Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento dell'istanza del sig. Di Carlo, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio.*

****Con ordinanza in data 14/4/2021, la Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento dell'istanza del sig. Giacomelli, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio.*

*****Con sentenza n. 2693/21, la Corte d'Appello di Venezia ha accolto l'opposizione del sig. Di Carlo.*

******Con sentenza n. 2094/22, la Corte d'Appello di Venezia ha accolto l'opposizione del sig. Giacomelli.*

SERENISSIMA SGR SPA

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (TUF) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTI lo Statuto della Banca d'Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 131, comma 1, e il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, art. 37, in forza dei quali nei procedimenti amministrativi pendenti al 23.2.2020 o iniziati successivamente non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e il 15.5.2020 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, prepedutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato nei confronti dell'ex Amministratore delegato e dell'ex Direttore centrale di Serenissima SGR Spa, l'irregolarità di seguito indicata:

- violazione della normativa in materia di *governance*, organizzazione e controlli interni, tenuto conto che le condotte tenute, in violazione dei doveri propri, hanno inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali (art. 6, TUF; Parte 2, Tit. I e Parte 5, Titt. I e II, Regolamento Banca d'Italia e Consob del 29.10.07; art. 10, d.lgs. 129/2017; art. 190-bis, TUF);

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate ai soggetti ritenuti responsabili secondo le formalità previste dall'art. 195 TUF;

CONSIDERATI le deduzioni presentate nel corso dell'istruttoria e ogni altro elemento istruttorio;



Provvedimenti sanzionatori

VISTA la nota (omissis) con cui il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione nei confronti dell'ex Amministratore delegato sig. Luca Giacomelli e dell'ex Direttore centrale sig. Alessandro Di Carlo di Serenissima SGR Spa di sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 190-bis TUF, trasmettendo i relativi atti;

VISTE le note con cui il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso agli interessati la proposta conclusiva della fase istruttoria e i relativi allegati;

VISTE le ulteriori osservazioni presentate in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza dai sigg. Luca Giacomelli e Alessandro Di Carlo;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento, considerate le ulteriori osservazioni presentate dai sigg. Giacomelli e Di Carlo non idonee a superare la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza e ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

a carico delle persone indicate, nella qualità precisata, siano inflitte, ai sensi dell'art. 190-bis, comma 1, lett. a) e b), TUF, per le irregolarità sopra indicate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

ex Amministratore delegato Luca Giacomelli, euro 50.000;

ex Direttore centrale Alessandro Di Carlo, euro 16.000.

– omissis –

Roma, 10.11.2020

IL GOVERNATORE: I. VISCO